



GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 281

Adunanza 9 marzo 2009

L'anno duemilanove il giorno 9 del mese di marzo alle ore 10:55 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Mercedes BRESSO Presidente, Paolo PEVERARO Vicepresidente e degli Assessori Eleonora ARTESIO, Daniele Gaetano BORIOLI, Sergio CONTI, Sergio DEORSOLA, Giuliana MANICA, Teresa Angela MIGLIASSO, Giovanni OLIVA, Giovanna PENTENERO, Luigi RICCA, Bruna SIBILLE, Giacomino TARICCO, ~~Andrea BAIRATI, Nicola DE RUGGIERO,~~ con l'assistenza di Roberta BUFANO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti la Presidente BRESSO e gli Assessori: BAIRATI, DE RUGGIERO

(Omissis)

D.G.R. n. 52 - 10966

OGGETTO:

D.Lgs 152/2006 e s.m.i., art. 20 della L.R. 40/1998, D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008. Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Piano territoriale provinciale della Provincia di Biella. Espressione del parere motivato.

A relazione dell' Assessore CONTI:

Premesso che:

la Giunta provinciale di Biella, con deliberazione n. 290 del 3 ottobre 2008, ha predisposto gli elaborati della Variante n. 1 al Piano territoriale provinciale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 90- 34130 del 17 ottobre 2006;

ai sensi dell'art. 20 della Lr 40/98, come disciplinato dalla DGR 12-8931, in coerenza con quanto stabilito dal D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e smi, la Variante in questione è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Per tale motivo la Variante è corredata dal Rapporto Ambientale con relativa Sintesi non tecnica, delle misure previste per il monitoraggio, nonché della Valutazione di incidenza ambientale ai sensi del DPR 357/97 per i Siti di Interesse Comunitario e le Zone di protezione speciale;

la Regione, in qualità di autorità competente per la VAS, è tenuta ad esprimere il parere motivato di compatibilità ambientale della Variante al Piano territoriale provinciale della Provincia di Biella, attraverso il proprio Organo tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della Lr 40/98, formato dal nucleo centrale e dalle direzioni regionali competenti, interessate dal piano.

Considerato che:

ai fini della partecipazione del pubblico e dei soggetti con competenza ambientale, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica del Ptp di Biella sono stati pubblicati sul sito web della

Provincia di Biella e sono stati depositati presso l'amministrazione provinciale di Biella per 60 giorni consecutivi a partire dal 16 ottobre 2008;

ai fini della raccolta dei pareri settoriali per la definizione dei contenuti della relazione tecnica (Allegato A), allegata quale parte integrante alla presente deliberazione, sono state convocate due riunioni dell'Organo tecnico regionale in data 23 gennaio e 11 febbraio 2009;

nella relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, sono state individuate le principali criticità ambientali e sono state fornite indicazioni tecniche ed operative per ulteriori approfondimenti valutativi e per l'organizzazione delle successive fasi del Piano, al fine di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti negativi sull'ambiente.

Preso atto:

dei contenuti della Variante al Piano territoriale provinciale, comprensiva del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica e delle misure previste per il monitoraggio, in base ai quali è stata svolta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

degli esiti istruttori della procedura, compendati nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione quale parte integrante (Allegato A);

della pubblicazione della documentazione tecnica per 60 giorni presso gli uffici ed il sito web della Provincia di Biella;

degli esiti delle consultazioni del pubblico e dei soggetti con competenza ambientale.

Visto:

la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente "La valutazione di determinati piani e programmi sull'ambiente";

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", Parte seconda, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

la deliberazione della Giunta regionale del 6 ottobre 2008, n. 12-8931 "DLgs 152/2006 e s.m.i." "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione della procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi;

la deliberazione n. 90-34130 del 17 ottobre 2006, con cui il Consiglio regionale ha approvato il Piano territoriale della Provincia di Biella;

la deliberazione n. 290 del 3 ottobre 2008 con cui la Giunta provinciale di Biella ha predisposto gli elaborati della Variante n. 1 al Piano territoriale provinciale vigente, comprensivi del Rapporto ambientale con relativa Sintesi non tecnica, delle misure previste per il monitoraggio e della Valutazione di incidenza ambientale.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale con voto unanime espresso nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, parere positivo di compatibilità ambientale della Variante n. 1 al Piano territoriale provinciale della Provincia di Biella, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni ed indicazioni di seguito elencate che dovranno essere recepite in sede di stesura definitiva della Variante del Piano:

- in relazione al tema energetico, con riferimento al centro di eccellenza agro-energetica della Baraggia Biellese e Vercellese, laddove si intende produrre "energia rinnovabile utilizzando principalmente gli scarti di lavorazione e di coltivazione del riso", si segnala, a titolo di raccomandazione generale, che l'utilizzo di biomasse a fini energetici, stante le attuali tecnologie, è da intendersi preferenzialmente rivolto verso la produzione di energia termica anziché elettrica. Inoltre, relativamente alla specificazione del concetto di "filiera corta" per l'utilizzo della biomassa a fini energetici, si raccomanda di tenere nella giusta considerazione la DGR 5 maggio 2008 n. 22-8733;
- in riferimento all'inquinamento atmosferico, si segnala che per la politica 4.2.1 del Documento programmatico, riguardante l'utilizzo di biomasse forestali, non sono state valutate le emissioni di polveri, di ossidi di azoto e di composti policiclici aromatici che si generano nella combustione delle biomasse; di tale problematica si deve tenere conto nella scelta della collocazione, delle dimensioni degli impianti e delle tipologie impiantistiche;
- per quanto riguarda l'inquinamento acustico, all'interno del monitoraggio ambientale, si consiglia di inserire un indicatore che misuri la percentuale di popolazione che beneficerà di una riduzione dell'inquinamento acustico legato al traffico veicolare, in particolar modo al traffico di mezzi pesanti;
- in merito al tema dei rifiuti, si richiede di fornire indicazioni di maggior dettaglio ai fini dell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento;
- in riferimento al tema tutela della salute della popolazione, di cui è parte integrante la tematica del rischio antropico/industriale, si ritiene opportuno stralciare le parti della variante redatte in adeguamento al DM LL.PP. 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" e rimandare il suddetto adeguamento normativo ad una variante specifica secondo le indicazioni fornite;
- in relazione all'obiettivo 4.5.2 del Documento programmatico: "Riordino delle aree interessate da attività estrattive, promuovendo progetti integrati" (espressamente riferito al Polo estrattivo Cavaglià-Alice Castello) si richiede di inserire nella Variante una norma per la sua attuazione; si suggerisce pertanto, date le caratteristiche della potenzialità estrattiva del territorio biellesi sopra citato, la priorità di pervenire, quale successivo approfondimento del Ptp, alla predisposizione del PAEP;
- in relazione al consumo di suolo, si segnala l'esigenza di un'analisi quantitativa e dettagliata del territorio che andrebbe perso a seguito della realizzazione della variante. Riguardo al suolo agricolo, si richiede di individuare all'interno del Piano indirizzi volti a limitare il più possibile il consumo di suolo dovuto alla realizzazione di nuovi edificati. Si richiede inoltre di monitorare il consumo di suolo anche nell'ambito dei suoli a minore fertilità e si propone di sostituire l'indicatore "consumo dei suoli fertili" con un più generale "consumo di suolo";
- in relazione alla norma di cui all'art. 3.8 comma 1/bis delle NdA ("Insediamento rurale"), relativamente al principio della "...compensazione per il ripristino e il mantenimento del paesaggio agrario...". si richiede di motivarla all'interno del Rapporto ambientale in

relazione alle scelte effettuate e di individuare criteri e/o parametri ammissibili a cui i Prg dovranno attenersi;

- relativamente agli aspetti paesaggistici, per quanto riguarda le infrastrutture viarie, si ritiene, nel caso di conferma delle scelte di localizzazione previste dalla Variante, che debbano essere poste in essere misure di mitigazione e di compensazione dei possibili impatti determinati dalle trasformazioni proposte alle diverse componenti ambientali ed al paesaggio in particolare, in riferimento soprattutto all'importanza di garantire la salvaguardia delle visuali sui versanti collinari e gli ambiti di maggior pregio ed in particolare verso il nucleo storico del Ricetto di Candelo: tali misure dovranno essere già previste nell'apparato normativo, oltre alla necessità di inserire nelle stesse NdA indicazioni puntuali circa le modalità realizzative delle stesse opere in oggetto, nonché degli interventi di mitigazione e compensazione, da valutare anche in riferimento ai "Parametri di lettura dei caratteri paesaggistici e di valutazione delle modifiche e delle alterazioni" contenuti nelle linee guida proposte dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – DPCM del 12 dicembre 2005 "La Relazione Paesaggistica";
- per quanto attiene all'ambito dei trasporti, si valuti l'opportunità di integrare in fase di studio o di monitoraggio con la valutazione e la quantificazione di:
 - spostamenti non sistematici delle persone;
 - spostamenti*km motorizzati delle persone;
 - spostamenti*km dovute alle merci differenziando la grande distribuzione da quella al dettaglio;
 - correlazione tra spostamenti*km totali, parco veicolare e consumi di carburanti registrati sul territorio;
 - valorizzazione degli effetti in termini di riduzione di CO2 e PM10 delle azioni che si intendono attuare;
- in relazione alla programmazione commerciale (art. 3.6bis delle NdA), si richiede di:
 - specificare con maggiore chiarezza l'oggetto che si intende disciplinare, al fine di non dare adito a complicazioni in fase di applicazione della normativa. Il termine "insediamenti commerciali" è infatti troppo generico, comprensivo di tutti gli esercizi commerciali, di piccola, media e grande dimensione;
 - modificare il riferimento ad "atti di indirizzo regionale" in quanto trattasi di effettivi atti normativi in materia di commercio;
 - modificare il comma 2 lettera b), in quanto contrasta con i principi di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio. In sostituzione a tale dispositivo può essere inserita la previsione che per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali semiperiferiche urbane (definite dalla DCR 563-13414/99 smi come localizzazioni commerciali L2) e per gli addensamenti commerciali extraurbani (definiti dalla stessa deliberazione come addensamenti commerciali A5) debba essere privilegiato l'uso delle parti di territorio occupate da impianti produttivi dismessi da almeno 5 anni, situati all'interno di aree a diversa e prevalente destinazione, o nelle parti di territorio individuate con l'obiettivo di promuovere interventi di riqualificazione e/o riuso del patrimonio edilizio esistente;
- in relazione all'incidenza della Variante pedemontana sui SIC, nell'ambito della progettazione delle due infrastrutture dovranno essere valutate alternative di tracciato al fine di non interferire con i SIC della "Baraggia di Rovasenda" e andranno valutate adeguate misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio per gli impatti che si potranno determinare sia sul SIC della "Baraggia di Rovasenda" che sul SIC della "Baraggia di Candelo";

- di richiedere che in sede di predisposizione della versione definitiva della Variante deve essere dato riscontro anche alle osservazioni generali contenute nell'allegato A alla presente deliberazione;
- di suggerire la valutazione dell'opportunità di un adeguamento della Variante alle normative e agli strumenti di pianificazione approvati successivamente all'entrata in vigore del Piano vigente (in relazione alla disciplina sulle aree protette, sulla tutela delle acque e sui beni paesaggistici);
- di stabilire che copia della presente deliberazione con il relativo allegato sia trasmessa alla Provincia di Biella, che deve tenerne conto nella predisposizione del progetto definitivo di Variante n. 1 al Piano territoriale provinciale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.


(Omissis)

Il Vicepresidente
della Giunta Regionale
Paolo PEVERARO

Direzione Affari Istituzionali
e Avvocatura
Il funzionario verbalizzante
Roberta BUFANO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 9 marzo 2009.

cr/en



ALLEGATO A

D.Lgs 152/2006 e s.m.i., art. 20 della L.r. 40/1998, D.g.r. n. 12-8931 del 09/06/2008 Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Piano territoriale provinciale della Provincia di Biella.

Contributo tecnico per l'espressione del parere motivato.

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

La presente Relazione costituisce l'esito dell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale ai fini dell'espressione del parere motivato di compatibilità ambientale della Variante n. 1 al Piano territoriale provinciale della Provincia di Biella.

I riferimenti normativi per la definizione della procedura derivano dall'applicazione dell'art. 20 della Lr 40/98 " Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", disciplinato dalla DGR 12-8931 del 9 giugno 2008, a seguito dell'entrata in vigore del DLgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008.

Secondo quanto disposto dalla DGR n. 12-8931, l'Organo tecnico regionale è costituito dal Nucleo centrale e dalle Direzioni regionali coinvolte (Agricoltura, Ambiente, Attività produttive, Commercio, sicurezza e polizia locale, Cultura, turismo e sport, Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, Sanità, Trasporti, infrastrutture mobilità e logistica) con il supporto dell'Arpa Piemonte-Valutazione ambientale VIAVAS.

L'Organo tecnico, per la predisposizione della presente relazione tecnica, ha tenuto conto dei contributi forniti da Arpa Piemonte, Legambiente Circolo biellese, Legambiente del Vercellese e Pro Natura del Vercellese.

LA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE

La Giunta Provinciale di Biella con deliberazione n. 290 del 3 ottobre 2008, ha predisposto gli elaborati della "Variante n. 1" al Piano territoriale provinciale vigente, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90-34130 del 17 ottobre 2006.

La Variante ha mantenuto l'impianto originario del Piano vigente; sono stati aggiornati e integrati i contenuti programmatici e normativi (Documento programmatico e Norme di attuazione) e conseguentemente modificati e implementati gli elaborati cartografici (Tavole di Piano).

Dalla relazione istruttoria del Piano, emerge che la Variante " *ha inteso sia aggiornare l'orizzonte programmatico del Piano, sia porre mano agli approfondimenti tematici più impellenti*".

Sul fronte programmatico, l'esito dell'aggiornamento è leggibile soprattutto nel nuovo Documento "Il sistema degli obiettivi e delle politiche", significativamente rivisto nella sua articolazione e nella sua struttura.

Gli ambiti tematici di Variante del Piano territoriale provinciale riguardano:

- *il sistema socioeconomico e produttivo*: la Variante introduce politiche volte ad aumentare la competitività del sistema produttivo, attraverso la promozione e la diffusione della sostenibilità ambientale come elemento qualificante delle processi produttivi;
- *il sistema della mobilità e delle infrastrutture*: la Variante conferma l'integrazione delle politiche infrastrutturali del territorio nell'ambito delle strategie continentali dei corridoi intermodali introducendo elementi di forte connessione con la cornice strategica regionale. Uno dei grandi temi è rappresentato dal completamento del corridoio della pedemontana piemontese in direzione est verso la A6 (tratta Masserano-Romagnano Sesia) e in direzione sud-ovest verso la A4 (tratta Biella-Santhià);
- *il sistema dei valori storico-culturali e delle qualità ambientali e paesistiche*: la Variante introduce una strategia di consolidamento del distretto culturale biellese, in una prospettiva di rinnovata vocazione manifatturiera. In materia di paesaggio, la Variante introduce la sperimentazione di processi di gestione del paesaggio ispirati alla Convenzione europea e la definizione di progetti di paesaggio locali;
- *il sistema delle risorse primarie*: oltre alle politiche volte a migliorare l'efficienza energetica dei cicli produttivi e dei sistemi di trasporto, la Variante dedica un approfondimento specifico all'asta del torrente Strona, finalizzato al raggiungimento dell'Intesa prevista dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e dall'Accordo preliminare sottoscritto nel 2006 nell'ambito delle politiche per la sicurezza del territorio. L'approfondimento specifico produce un'integrazione della cartografia e della normativa relativa al tema della sicurezza idraulica.

Sul fronte delle Norme di attuazione, la Variante comporta anche l'introduzione di alcuni nuovi articoli che affrontano l'aggiornamento e l'integrazione derivanti da innovazioni del quadro legislativo tra le quali la disciplina relativa alle industrie a rischio di incidente rilevante, gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, la programmazione commerciale e alcune specificazioni di adeguamento a strumenti di pianificazione sovraordinati,

PARTECIPAZIONE

Ai sensi di quanto stabilito dalla Dgr 9 giugno 2008, n. 12-8931 (DGR VAS) in attuazione del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, la Variante in questione è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in quanto variante di piano territoriale che definisce il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti sottoposti alle procedure di VIA. Per tale motivo la Variante è corredata dal Rapporto Ambientale con relativa Sintesi non tecnica, nonché della Valutazione di incidenza ambientale per i Siti di interesse comunitario e le Zone di protezione speciale.

Le attività di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e di partecipazione e informazione del pubblico costituiscono un obbligo stabilito dalla normativa VAS e sono elementi fondamentali del processo integrato di programmazione e valutazione ambientale, garantendone efficacia e validità.

La Provincia di Biella, ai fini della partecipazione ha messo a disposizione del pubblico presso i propri uffici gli elaborati della Variante per un periodo di 60 giorni consecutivi a decorrere dal 16 ottobre 2008.

La Variante al Piano ed il Rapporto Ambientale correlato sono stati inoltre pubblicati sul portale della Provincia di Biella.

La pubblicazione ha dato avvio alla fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, fase che è terminata il 14 dicembre 2008.

Sono pervenute alla Provincia osservazioni da parte di Arpa (9/12/08), Legambiente Circolo biellese (13/12/08), Legambiente del vercellese e Pro Natura del vercellese (13/12/08), trasmesse alla Regione in data 12 gennaio 2009.

CONSIDERAZIONI SUL RAPPORTO AMBIENTALE

Preliminarmente alla stesura del Rapporto Ambientale e della Variante di piano, la Provincia di Biella ha attivato la fase di specificazione (*scoping*) consultando l'Arpa Piemonte, l'Asl di Biella, l'ATO 2, le Direzioni regionali Ambiente e Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia. La metodologia utilizzata per la stesura del Rapporto Ambientale ha tenuto conto delle considerazioni emerse durante la fase di *scoping*.

Nel Rapporto viene descritto il contesto ambientale di riferimento, condotta un'analisi di coerenza esterna con i principali piani e programmi che possono interferire con le previsioni del Ptp, valutate le possibili alternative alle modifiche proposte, e costruito un sistema di indicatori per il monitoraggio.

Gli obiettivi generali che il Piano modifica o inserisce con questa variante e che sono stati oggetto di valutazione ambientale da parte della Provincia sono i seguenti:

- 2.1: riconoscimento del paesaggio come componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni
- 2.5: favorire il concorso delle attività commerciali alla riqualificazione urbana
- 2.8: miglioramento delle condizioni di sicurezza in relazione alle problematiche del rischio idraulico
- 2.9: riduzione della esposizione ai rischi di versante per rimuovere o mitigare le condizioni di pericolosità
- 3.1: integrazione del biellese nel sistema dei corridoi intermodali
- 3.2: completamento della rete di viabilità primaria intraprovinciale
- 3.3: miglioramento della efficienza e della sostenibilità della mobilità
- 3.4: integrazione del sistema di trasporto pubblico finalizzate al riequilibrio modale della domanda
- 3.6: diffusione di una ampia accessibilità alle comunicazioni telematiche
- 4.1: miglioramento dei sistemi di gestione del ciclo integrato delle acque
- 4.2: miglioramento dell'efficienza energetica dei cicli produttivi, dei sistemi di trasporto e dell'utenza privata, promuovendo il risparmio energetico e l'impiego di fonti rinnovabili
- 4.3: riduzione degli impatti derivanti dalla gestione dei rifiuti
- 4.4: miglioramento della qualità dell'aria e del clima acustico
- 4.5: mitigazione degli impatti delle attività estrattive e riqualificazione delle aree di cava a fine ciclo
- 5.4: integrazione del sistema di programmazione e di governo del territorio

In relazione agli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, si ritiene che gli obiettivi siano coerenti con quanto già previsto dal Piano territoriale vigente (approvato con DCR n. 388-9126 del 19 giugno 1997 e successivamente modificato con DCR n. 35-33752 del 2 novembre 2005 e DGR n. 13-9784 del 19 maggio 2008), che si prefigge prioritariamente di tutelare l'ambiente e gli aspetti storico culturali in coerenza con le politiche di sviluppo, di sostenere i processi di diffusione sul territorio di attività e popolazione e di costituire quadro di riferimento per le politiche settoriali e territoriali ai vari livelli.

La Regione inoltre ha recentemente adottato il nuovo Piano territoriale regionale (DGR n. 16-10273 del 16 dicembre 2008) che, pur non essendo in salvaguardia ai sensi della Lr 56/77, rappresenta comunque uno strumento di riferimento per le scelte di programmazione e di pianificazione degli enti locali.

Il nuovo Piano territoriale regionale individua 5 strategie, ritenute prioritarie per lo sviluppo della regione e che sono articolate a loro volta in obiettivi generali e specifici:

- riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio
- sostenibilità ambientale ed efficienza energetica
- integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione e logistica
- ricerca, innovazione e transizione produttiva



af

- valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali

Si riscontra una complessiva corrispondenza fra gli obiettivi a cui tende la Variante di Piano provinciale e quanto promosso dal nuovo Ptr attraverso le proprie linee strategiche.

Nello specifico, però, rispetto alle tematiche quali le infrastrutture ed il consumo di suolo si rilevano alcune discordanze tra gli obiettivi enunciati dalla variante di Piano e le previsioni della variante stessa.

Nel complesso si ritiene che il Rapporto Ambientale risponda a quanto richiesto dalla normativa vigente (articolo 13 e Allegato VI del DLgs 4/08 e smi). Si ritiene inoltre che la descrizione del contesto ambientale di riferimento permetta di avere un quadro sintetico ed aggiornato dello "stato" ambientale del territorio biellese.

In linea generale nella metodologia utilizzata per la redazione del Rapporto Ambientale la parte analitica è preponderante rispetto a quella valutativa. Quest'ultima risulta poco argomentata, affidata quasi completamente a tabelle grafiche che non consentono di valutare appieno le motivazioni che hanno portato alle scelte di piano e gli impatti sull'ambiente. Ne consegue una difficoltà a valutare pienamente e in modo immediato la sostenibilità ambientale delle scelte operate della variante stessa.

In particolare risulta carente la valutazione degli effetti conseguenti alle azioni poste in essere dal piano. Essa è stata condotta definendo una serie di tabelle in cui si incrociano alcuni obiettivi prescelti con le diverse componenti ambientali su cui valutare gli impatti. Non sono stati, dunque, valutati tutti gli obiettivi e relative azioni della variante di Ptp, ma solo alcuni. A tal proposito, non si comprende perché non siano stati valutati obiettivi significativi come, ad esempio, 2.3 e 3.2 riguardanti rispettivamente il consolidamento dei prodotti turistici e il completamento della rete di viabilità primaria interprovinciale. Le Tabelle presentano una colonna con giudizi sotto forma di simboli e una che descrive l'effetto positivo delle azioni previste sulla componente ambientale intersecata. Le descrizioni, dunque, oltre ad essere estremamente sintetiche, non sono mirate a prendere in considerazione possibili impatti negativi sulle componenti ambientali, ma solo a valorizzare gli effetti positivi delle azioni previste.

Solo per quanto riguarda la tratta autostradale Pedemontana è segnalato qualche impatto negativo.

Per quanto riguarda l'analisi delle alternative di piano, essa avrebbe dovuto presentare le diverse possibilità di azione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, al fine di meglio valutare se le scelte effettuate dal piano risultano quelle meno impattanti o più sostenibili.

Nell'analisi delle alternative, invece, sono state considerate come alternative alle scelte della Variante, il Piano vigente e l'assenza di previsione per gli aspetti introdotti dalla variante.

Infine, non è stata affrontata pienamente un'analisi di coerenza interna del piano. Essa avrebbe consentito di valutare se le azioni facenti capo ad un determinato obiettivo sono coerenti con quelle afferenti ad un altro obiettivo. In particolare sarebbe stato necessario valutare come si intersecano le azioni volte a qualificare l'offerta culturale ed a consolidare i prodotti turistici previsti (ad es. la valorizzazione degli itinerari della via francigena e della via alpina) con le azioni relative al sistema delle infrastrutture e della mobilità.

Relativamente agli interventi previsti dalla variante di Ptp, dalla documentazione di piano e dalle analisi condotte nel Rapporto Ambientale, a corredo della Variante, emerge chiaramente che l'intervento più problematico risulta essere la realizzazione dell'infrastruttura viaria della Pedemontana. Essa, infatti, interferisce con aree protette e SIC regionali.

A tal proposito, come si era già evidenziato nel parere di *scoping* dell'Organo tecnico regionale della VAS, il Rapporto Ambientale avrebbe dovuto dedicare maggior spazio a quest'opera illustrando oltre alle esigenze e le motivazioni della scelta anche le alternative prese in considerazione, sia di tipo localizzativo che economico e tecnologico; avrebbe, inoltre, dovuto

contenere una valutazione di tutti i prevedibili effetti ambientali, positivi e negativi, di tale opera e delle mitigazioni per contenere gli impatti. L'infrastruttura viaria, peraltro soggetta a successiva valutazione d'impatto ambientale, avrebbe dovuto essere valutata nei suoi aspetti strategici, rispetto alle implicazioni territoriali di area vasta nell'ambito del rapporto ambientale della variante di piano..

ASPETTI AMBIENTALI

Territorio rurale, agricoltura e fauna selvatica

In base a quanto disposto dall'articolo 2.11 "Paesaggi agrari di interesse culturale" delle Norme di attuazione, il Piano territoriale provinciale promuove l'individuazione, la tutela, la conservazione e la valorizzazione delle aree caratterizzate dalla presenza di colture viticole e risicole che rappresentano elemento distintivo e caratterizzante del paesaggio.

L'articolo 3.8 "Insediamento rurale" stabilisce inoltre l'indirizzo ai Prg di minimizzare gli usi del territorio riduttivi della risorsa suolo e di valorizzare i contenuti paesaggistici e fruitivi dei paesaggi agrari, degli ambiti ricompresi nelle aree con suoli in I e II classe di capacità d'uso e nelle aree interessate da colture viticole e risicole di specializzazione (DOC. e DOP).

Il Ptp parrebbe quindi avere un'ottica di tutela, di conservazione e di valorizzazione nei confronti delle aree con presenza di suoli fertili e di colture agricole di pregio.

Dall'esame delle cartografie IGT-U "Politiche per l'assetto urbanistico e infrastrutturale" e IGT-A "Politiche per l'assetto del sistema agricolo e rurale", si evidenzia però che la prevista viabilità di collegamento Santhià-Biella e Masserano-Romagnano Sesia interferirà con suoli in II classe di capacità d'uso e attraverserà porzioni di aree risicole con produzioni DOP. Anche l'ampliamento delle zone produttive previsto nell'area dello stabilimento Lancia comporterà il consumo di suoli in II classe.

Per quanto riguarda le nuove infrastrutture viarie, oltre al consumo di suolo legato alla realizzazione delle opere in sé, nelle aree ad esse circostanti si osservano in generale fenomeni di sviluppo urbanistico (commerciale, industriale-artigianale e residenziale) che causano l'impermeabilizzazione di consistenti porzioni di suolo. Questo fenomeno è maggiormente preoccupante visto il contesto ambientale in cui si collocano le previste infrastrutture di trasporto, che risulta caratterizzato da una spiccata ruralità e dalla presenza di suoli in II classe, inseriti in un ambito agricolo ben strutturato e produttivo.

Come indicato nel paragrafo 4.5 "Caratteristiche pedologiche e capacità d'uso del suolo" del Rapporto Ambientale, il territorio della provincia di Biella non ha suoli in I classe di capacità d'uso, mentre i suoli di II classe coprono 11.603 ettari e rappresentano il 12% del territorio provinciale. Il 52% di questi suoli è localizzato nel sistema urbano pedemontano e il 43% nella pianura. Una considerevole quota dei suoli in II classe ospita la maggior concentrazione di aree urbanizzate.

In base a queste considerazioni, una parte consistente delle espansioni urbanistiche che avverrà nell'ambito delle aree a dominante costruita (art. 3.2 delle Norme di attuazione) si concentrerà in suoli in II classe.

Si ritiene pertanto che, con queste previsioni di sviluppo a livello infrastrutturale, produttivo ed edificatorio, l'intento di tutela dei suoli più fertili e delle colture agricole di pregio dichiarato dalla Provincia difficilmente riuscirà a concretizzarsi e che si assisterà ad un ulteriore depauperamento della risorsa suolo.

Si guarda con preoccupazione alle strategie di sviluppo che comportano il consumo di suolo agricolo o naturale. In particolare si evidenzia che il consumo di suoli ad elevata capacità d'uso (cioè quelli che presentano ottime caratteristiche di fertilità) è un impatto irreversibile e non mitigabile, che produce i suoi effetti, oltre che sull'attività agricola, soprattutto sulla risorsa ambientale suolo.

A riguardo si sottolinea che il Piano territoriale regionale vigente relativamente ai suoli ad eccellente produttività, ascrivibili alla I e II classe di capacità d'uso, evidenzia che "le politiche territoriali regionali e locali devono confermare gli usi agricoli specializzati e scoraggiare variazioni di destinazione d'uso suscettibili di compromettere o ridurre l'efficiente utilizzazione produttiva dei

suoli". Anche il Ptr in corso di approvazione si pone come obiettivo strategico la limitazione del consumo di suolo, in particolare se ricadente nella I e II classe di capacità d'uso.

Si richiede quindi alla Provincia di individuare, nell'ambito delle proprie politiche di pianificazione, indirizzi e direttive più severi, in modo da poter attuare una effettiva tutela e valorizzazione di questa risorsa avente un pregio elevato e un'estensione limitata (11.603 ettari di suoli in II classe pari al 12% del territorio provinciale), ma estremamente vulnerabile viste le previsioni di sviluppo indicate nel Ptp.

Si condivide invece pienamente quanto indicato nell'art. 3.2 "Aree a dominante costruita" delle Norme di attuazione relativamente al monitoraggio delle aree dismesse, defunzionalizzate e in via di defunzionalizzazione in un'ottica di un razionale utilizzo delle risorse territoriali e di minimizzazione del consumo di suolo agricolo e si ritiene di fondamentale importanza il passaggio dal livello di studio e di indagine a quello di effettiva riconversione e riutilizzo di queste superfici.

Infrastrutture per la mobilità (art. 3.9 NdA) e Rete stradale (art. 3.12 NdA)

In relazione ai progetti di potenziamento o nuovo impianto della rete viabilistica di cui agli artt. 3.9 e 3.12 delle Norme di Attuazione, la progettazione di tali opere dovrà valutare con attenzione le alternative di tracciato in un'ottica di minimizzazione degli impatti sulla rete ecologica, sugli habitat naturali (aree boscate, formazioni baraggive, ecc.), sulla fauna selvatica, sul suolo e sul mosaico degli appezzamenti agricoli. Dovranno inoltre essere individuati e progettati idonei interventi di mitigazione e di compensazione ambientale (es. realizzazione di passaggi per la fauna, ricostituzione di formazioni arboree ed arbustive, proposte di piani di ricomposizione fondiaria).

Interconnessioni autostradali (collegamento Santhià-Biella e tratto Masserano-Romagnano Sesia) – Articolo 3.11 "Rete e interconnessioni autostradali" delle Norme di attuazione

I corridoi, individuati nelle cartografie IGT-U e IGT-F, in cui si svilupperanno il collegamento Santhià-Biella e il tratto Masserano-Romagnano Sesia interferiscono con corridoi ecologici e faunistici e con aree agricole di pregio.

Il collegamento Masserano-Romagnano Sesia interferirà inoltre con il secondo Piano di accorpamento e di riordino fondiario delle aree irrigue sottese agli invasi dell'Ostola e della Ravasanella, presentato dal Consorzio di bonifica della baraggia biellese e vercellese, che dopo un lungo e travagliato iter amministrativo è in fase di approvazione.

Gli strumenti di dettaglio relativi a tali interventi dovranno essere sviluppati sulla base di criteri di sostenibilità ambientale, individuando i tracciati che minimizzano gli impatti sui corridoi ecologici e faunistici, sugli habitat naturali (aree boscate, formazioni baraggive, ecc.), sul paesaggio rurale, sul suolo e sul mosaico degli appezzamenti agricoli e proponendo idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale (es. realizzazione di passaggi per la fauna e di ponti verdi, ricostituzione di formazioni arboree ed arbustive, proposte di piani di ricomposizione fondiaria).

Per quanto riguarda la perdita diretta di territorio a seguito della realizzazione della Variante si segnala come questo elemento non sia stato preso in considerazione nel Rapporto Ambientale ad eccezione del capitolo relativo al piano di monitoraggio, in cui viene proposto un indicatore relativo alla perdita delle zone agricole. Quindi, malgrado sia stata descritta in maniera approfondita la caratterizzazione dell'attuale uso del suolo e la sua evoluzione negli ultimi 50 anni, non è stata effettuata una valutazione riguardo la perdita diretta di suolo/habitat a causa degli interventi in progetto e non sono stati analizzati differenti scenari a seguito di diverse ipotesi di tracciato. Le simulazioni presentate riguardano infatti valutazioni riferite esclusivamente ai flussi di traffico.

Si segnala quindi come sarebbe opportuna una caratterizzazione dettagliata dei territori persi e una valutazione circa le differenti ipotesi di tracciato a maggior/minor impatto.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ribadisce la richiesta di individuare, nell'ambito delle politiche di pianificazione della Provincia di Biella, indirizzi e direttive volti a limitare effettivamente il più possibile il consumo di suolo dovuto alla realizzazione di nuovi edificati, di nuove strutture produttive e commerciali e di nuove infrastrutture, attuando una reale politica di conservazione e di tutela nei confronti dei suoli ad elevata fertilità e dei territori caratterizzati da

produzioni agricole ed agroalimentari tipiche e/o di pregio e favorendo la ristrutturazione e la riconversione degli impianti produttivi e delle aree artigianali/industriali già esistenti.

Aree naturali protette, biodiversità e rete ecologica

Per quanto riguarda la componente biodiversità, uno degli aspetti di maggior criticità è legato al fatto che la realizzazione delle nuove infrastrutture stradali interferirà con l'attuale assetto ecosistemico favorendo l'accentuazione del fenomeno della frammentazione degli habitat naturali e inciderà significativamente sulla connettività ecologica determinando una recisione sull'attuale assetto ecologico a causa, in particolare, dell'interruzione di importanti corridoi ecologici che attualmente garantiscono il flusso di biodiversità lungo la porzione di pianura del territorio provinciale. Le infrastrutture viarie rappresentano infatti importanti elementi di frammentazione del territorio, spesso la presenza di strade a più corsie e molto trafficate, come quelle previste dalla pianificazione territoriale biellese, rappresentano degli ostacoli invalicabili per la fauna terrestre ed elementi di disturbo per le aree di interesse e pregio ambientale (ad es. siti di riproduzione, zone di rifugio, aree protette....) che vengono anche solo indirettamente interferite.

Le due principali infrastrutture viarie previste nella pianificazione territoriale biellese si inseriscono in due contesti territoriali differenti:

- tratto *Santhià-Biella* attraversa aree caratterizzate da numerosi insediamenti agricoli intensivi e un'urbanizzazione diffusa con un livello di frammentazione molto elevato. In questo contesto sono comunque ancora presenti dei nuclei di territorio che presentano caratteristiche di naturalità e che rappresentano importanti elementi della Rete ecologica: si tratta dei rilievi collinari a sud di Dorzano, la fascia fluviale dell'Elvo, le aree confinanti con il Parco della Baraggia di Candelo ed i piccoli lembi boscati e baraggivi ancora presenti nella piana agricola tra Massazza e Salussola che rappresentano *stepping stones*, piccole aree naturali che costituiscono punti "d'appoggio" per trasferimenti della fauna tra aree naturali dove non esistono dei corridoi ecologici;
- tratto di connessione *Masserano-Romagnano Sesia*, malgrado sia di lunghezza ridotta, interferisce direttamente con ambiti territoriali caratterizzati da un buon livello di naturalità (parte del tracciato interessa direttamente parte della Riserva Naturale Orientata delle Baragge e del SIC "Baraggia di Rovasenda") che rappresentano un importante corridoio ecologico di collegamento tra i rilievi collinari di Curino e la piana vercellese.

Al fine della valutazione degli effettivi impatti che la variante in progetto determinerebbe sulla funzionalità della rete ecologica, sono stati approfonditi i risultati delle elaborazioni effettuate da ARPA Piemonte dei modelli ecologici "BIOMOD - Biodiversità potenziale" e "FRAGM - Connettività ecologica del territorio".

(http://www.arpa.piemonte.it/upload/dl/Pubblicazioni/Alplates_conservazionebiodiversita.pdf).

L'elaborazione dei risultati ottenuti dai modelli ecologici citati permette di individuare gli elementi essenziali alla funzionalità della rete ecologica di un territorio che rappresenta uno strumento utile per una programmazione sostenibile del territorio, risultando efficace sia per la definizione di strategie inerenti la pianificazione territoriale, sia per l'individuazione e la progettazione di interventi di mitigazione, compensazione o inserimento ambientale di opere o attività antropiche.

Come si evince dai suddetti studi, il raccordo Santhià-Biella potrebbe determinare impatti diretti su diverse *Core areas* quali le colline a Sud di Dorzano e le aree limitrofe l'altipiano baraggivo di Candelo. Bisogna tenere inoltre conto del potenziale disturbo indiretto sulle suddette aree sia in fase di cantiere che di esercizio a causa del rumore determinato dalla presenza di uomini e mezzi in lavorazione ed in transito. Con questo tracciato verrebbero inoltre interferite zone di corridoio ecologico, come nel caso della fascia riparia dell'Elvo e si verrebbe creare una barriera nel tratto in cui la strada attraversa la piana agricola tra Salussola e la Fiat di Verrone. Qui il territorio presenta già attualmente valori di permeabilità ecologica molto ridotti, tuttavia sono ancora presenti piccole isole di naturalità che rappresentano importanti lembi di un corridoio ecologico che, in base al Piano territoriale provinciale vigente, dovrebbero essere tutelati e potenziati per ripristinare un collegamento tra le aree baraggive di Candelo, Mottalciata e Villanova Biellese con le colline della Serra.

La realizzazione della Masserano-Romagnano Sesia potrebbe determinare una profonda alterazione del tratto di territorio attraversato, infatti, oltre ad interferire con zone coltivate, verrebbero interessati lembi baraggivi che rappresentano un corridoio ecologico di collegamento tra i rilievi collinari presenti a Nord e la pianura vercellese. Inoltre verrebbe anche attraversata la Riserva Naturale Orientata delle Baragge, area protetta creata proprio al fine di tutelare queste porzioni di territorio che presentano ancora condizioni di naturalità.

Nel complesso quindi, per quanto riguarda la biodiversità, entrambi i tracciati stradali previsti presentano criticità a causa delle aree che attraversano e per gli impatti che determinerebbero sulla rete ecologica provinciale. Si ritiene quindi che nell'ambito della progettazione delle due infrastrutture viarie dovranno essere valutate:

- alternative di tracciato in modo da ridurre il livello di frammentazione del territorio ed evitare l'interferenza diretta con *Core areas*, corridoi ecologici ed aree protette. Nell'ambito della documentazione presentata sono state effettuate approfondite analisi e modellizzazioni (*Piano della Mobilità: aggiornamento del quadro conoscitivo e allestimento degli scenari di simulazione evolutivi - Studio CAIRE*) sul traffico presente attualmente nella rete stradale biellese e sui flussi di traffico determinati dalle diverse opere in progetto. Tuttavia nel Rapporto Ambientale non è stata rilevata la presenza di un'analisi delle criticità ambientali determinate dalle diverse alternative di progetto al fine di individuare il tracciato stradale che permetterebbe di minimizzare le interferenze sulla rete ecologica e sul livello di biodiversità del territorio biellese;
- misure di mitigazione e compensazione al fine di:
 - compensare le superfici di territorio con caratteristiche di pregio e naturalità che verranno sottratte con la realizzazione delle infrastrutture stradali;
 - mitigare l'effetto di frammentazione determinato dalla presenza della nuova infrastruttura stradale mediante la creazione di passaggi per la fauna (questa misura risulta particolarmente importante nel tratto Salussola-Verrone in cui sarebbe importante non interrompere il corridoio ecologico, già fortemente frammentato tra le aree baraggive ad Est del territorio provinciale con le colline della Serra);
 - ridurre l'impatto paesaggistico, acustico e di dispersione di inquinanti mediante la progettazione di tratti in galleria o in trincea, mascheramenti artificiali o naturali.

Energia

Non risultano esserci particolari criticità in relazione al tema energia.

Tuttavia, con riferimento al centro di eccellenza agro-energetica della Baraggia Biellese e Vercellese (Programma Territoriale Integrato "Terra di mezzo", pagine 35-37), laddove si intende produrre "energia rinnovabile utilizzando principalmente gli scarti di lavorazione e di coltivazione del riso", si segnala, a titolo di raccomandazione di carattere generale, che l'utilizzo di biomasse a fini energetici, stante le attuali tecnologie, è da intendersi preferenzialmente rivolto verso la produzione di energia termica anziché elettrica.

Inoltre, in relazione alla specificazione del concetto di "filiera corta" per l'utilizzo della biomassa a fini energetici, si raccomanda di tenere nella giusta considerazione la DGR 5 maggio 2008 n. 22-8733 recante "Criteri per la valutazione dell'ammissibilità a finanziamento di progetti di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico e di progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse come combustibili".

Aria

La valutazione puramente qualitativa degli effetti ambientali delle politiche della variante senza un'esplicitazione dei criteri oggettivi con cui sono stati attribuiti i simboli grafici per le varie componenti ambientali, rende arduo valutare quanto tali attribuzioni siano corrette ed esaustive per la tematica aria.

Si segnala, comunque, che per la politica 4.2.1 del Documento programmatico, riguardante l'utilizzo di biomasse forestali, non sono state valutate le emissioni di polveri, di ossidi di azoto e di composti policiclici aromatici che si generano nella combustione delle biomasse; di tale problematica

si deve tenere conto nella scelta della collocazione, delle taglie degli impianti e delle tipologie impiantistiche.

Rifiuti

In riferimento al tema rifiuti la Variante rinvia ad un apposito e successivo Documento l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento prevista dall'art. 197, comma 1, lett. d) del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.: Sarebbe opportuno che ai fini di tale individuazione nella variante in esame fossero fornite indicazioni di maggior dettaglio.

Si evidenzia inoltre l'opportunità che i contenuti di detta Variante di Piano Territoriale tengano nella dovuta considerazione anche gli indirizzi programmatici e pianificatori, deputati all'organizzazione del sistema integrato dei servizi di raccolta e trasporto e delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, previsto nell'ambito territoriale biellese dal Programma provinciale di gestione dei rifiuti di Biella, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 28 aprile 1998 ed integrato con DGP n. 427 del 14 ottobre 2003.

Rischio antropico/industriale

In riferimento al tema tutela della salute della popolazione, di cui è parte integrante la tematica del rischio antropico/industriale, il Rapporto Ambientale e le norme inserite con variante al Ptp prendono in considerazione solo il rischio di incidente rilevante (DLgs. 334/1999 e s.m.i.) connesso all'unica azienda esistente sul territorio soggetta a tale normativa.

Pertanto si ritiene opportuno stralciare le parti della variante redatte in adeguamento al DM LL.PP. 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" e rimandare il suddetto adeguamento normativo ad una variante specifica al fine di:

- individuare indicazioni e criteri di carattere ambientale, territoriale e urbanistico per la redazione degli elaborati tecnici a rischio di incidente rilevante di livello comunale;
- definire regole di tutela del territorio per le aree produttive al fine di garantire il permanere della compatibilità territoriale e ambientale sul territorio in caso di:
 - nuovo insediamento produttivo/artigianale, anche se soggetto a strumenti urbanistici esecutivi
 - insediamento esistente con pericolosità analoghe alle aziende a rischio di incidente rilevante
 - variazione della posizione amministrativa delle aziende a rischio di incidente rilevante e non sul territorio provinciale. A tal proposito, si evidenzia che l'assoggettabilità delle attività industriali alla normativa Seveso è strettamente legata alla classificazione di rischio delle sostanze e preparati pericolosi e che la nuova realtà normativa europea sul tema di tali sostanze ha subito un significativo cambiamento dal dicembre 2008 ad oggi. In particolare sono stati pubblicati dalla Comunità europea tre normative differenti (XXX e XXXI adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose e il nuovo regolamento REACH);
- individuare uno standard per la ricognizione delle vulnerabilità territoriali e ambientali di interesse per l'applicazione al DM LL.PP. 9 maggio 2001, anche con riferimento agli applicativi sviluppati nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA), già condiviso con la Provincia di Biella

In ultimo, si evidenzia che la posizione suesposta consente di promuovere un'omogeneità sul territorio regionale, sia in termini di attenzioni e vincoli sul territorio, sia di competitività delle attività produttive, visto che ad oggi sono in fase di redazione altri strumenti urbanistici di livello provinciale in adeguamento al DM LL.PP. 9 maggio 2001.

ASPETTI PAESAGGISTICI

Riguardo alla componente paesaggio si rileva quanto segue.

Le tematiche inerenti il paesaggio sono presentate nel R.A. attraverso un quadro complessivo che a partire dalla normativa di tutela paesaggistica analizza le peculiarità del territorio biellese, precisando nello specifico i beni paesaggistici sottoposti a vincoli di tutela ai sensi degli artt. 136, 142 e 157 del DLgs 42/2004. Le analisi di stato sul territorio biellese sono perfezionate anche per mezzo delle valutazioni già predisposte per gli "ambiti di paesaggio" nei documenti preliminari del Piano paesaggistico regionale che individua i caratteri costitutivi del territorio in riferimento alle aree di seguito riportate: "Baraggia tra Biella e Cossato"; Valli Cervo, Oropa ed Elvo; Prealpi Biellesi e Alta Valsessera; Colline di Curino e coste della Sesia; Baraggia tra Cossato e Gattinara; Pianura vercellese; Eporediese, integrate da ulteriori considerazioni formulate in riferimento alle componenti "suolo" e "biodiversità e natura". Nel complesso il Rapporto Ambientale risulta coerente con quanto richiesto dalla normativa vigente (articolo 13 e Allegato VI del DLgs 4/08 e smi), ed in particolare rispetto al paesaggio biellese ed alla lettura proposta presenta una situazione complessiva delle attenzioni al paesaggio avviate dalla stessa Provincia e dalla città di Biella attraverso l'adesione a progetti europei di recepimento della Convenzione Europea del Paesaggio.

Rispetto alla coerenza esterna si prende atto di quanto contenuto nel R.A. circa l'adeguamento del piano alla pianificazione sovraordinata, già evidente negli stessi contenuti proposti per il documento di R.A., in relazione all'analisi di stato proposte per ambiti per il Piano paesaggistico regionale e di quanto già evidenziato nel R.A. riguardo agli elementi di innovazione inseriti dalla stessa variante relativi alla disciplina delle trasformazioni territoriali ed alle integrazioni normative sulle componenti paesistiche e ambientali del territorio.

L'obiettivo indicato nel documento è "confermare, rafforzare e dotare di una più strutturata competenza il ruolo orientativo del Ptp nei confronti delle politiche comunali" attraverso la realizzazione di uno sportello provinciale per la pianificazione urbanistica. A tal fine sono stati predisposti aggiornamenti normativi di interesse per le effettive ricadute che tali indicazioni possono comportare sul territorio stesso e sulla tutela e salvaguardia degli elementi connotanti il paesaggio biellese, in particolare, in relazione alla "delimitazione delle aree a dominante costruita, che viene assunta come quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità delle ulteriori espansioni urbanistiche"; alla specificazione dei criteri per la valutazione delle localizzazioni di nuove aree produttive, di insediamenti commerciali e di impianti per lo smaltimento dei rifiuti; all'introduzione prestabilita dello strumento della compensazione finalizzato al ripristino degli elementi storici strutturanti il paesaggio rurale quale elemento di connessione tra la disciplina delle trasformazioni territoriali e quella della tutela del paesaggio".

Si prende atto degli obiettivi finalizzati al contenimento dell'uso del suolo, in coerenza con la variante al Ptr vigente (DGR n. 13-8784 del 19.05.2008), con particolare riferimento alla tutela dei paesaggi agrari a forte valenza paesaggistica così come previsto nelle modifiche alle NdA all'art. 2.11 "Paesaggi agrari di interesse culturale" e all'art. 3.8 "Insediamento rurale".

Rispetto allo stesso art. 3.8 c. 1 bis si condivide quanto indicato circa il ricorso allo strumento della compensazione per il ripristino e il mantenimento del paesaggio agrario, seppure si rilevi la criticità che tale nuova norma può determinare in considerazione della possibilità di incrementi volumetrici per usi residenziali, ecoturistici, etc. se non opportunamente normati già nel piano territoriale e con indicazioni di maggior dettaglio da recepire nella strumentazione urbanistica comunale anche in riferimento alle modalità realizzative da attuare, in coerenza e continuità con le tipologie tradizionali.

Le maggiori criticità riscontrate nella proposta variante al Ptp sono riconducibili principalmente al sistema delle infrastrutture, con l'inserimento dell'asse di collegamento pedemontano verso la A26 e verso la A4 in direzione Santhià e ad interventi di messa in sicurezza dell'asta del Torrente

Strona "in ragione della permanenza lungo l'asta di insediamenti produttivi fortemente radicati nella valle di Mosso".

Rispetto alle nuove previsioni proposte si evidenzia quanto segue.

Il contesto paesaggistico interessato dalle fasce di fattibilità dei nuovi tracciati viari (Santhià-Biella Masserano-Romagnano Sesia) si configura come ambito di fondovalle pedemontano caratterizzato dalla fascia pianeggiante percorsa dall'alveo del torrente Cervo. Il territorio in oggetto presenta aspetti di rilevante antropizzazione determinata da un'elevata densità insediativa che unisce senza soluzione di continuità i territori comunali in oggetto, con zone edificate localizzate in prevalenza lungo le direttrici della viabilità principale. Il paesaggio di fondovalle evidenzia inoltre, accanto agli insediamenti esistenti ed in continuazione degli stessi, aree di espansione residenziale e insediamenti artigiano/commerciali, anche di nuovo impianto, oltre alla presenza delle infrastrutture viarie di grande traffico (Biella - Cossato), mentre le aree limitrofe al torrente Cervo presentano caratteri di maggiore naturalità, soprattutto in corrispondenza dell'altopiano della Baraggia di Candelo, in sponda destra del torrente Cervo e della fascia boscata che delimita la balconata in affaccio sulle rive del torrente stesso. L'area del Ricetto di Candelo, posta in posizione emergente rispetto alla piana lungo il torrente Cervo, si configura come punto di osservazione privilegiato verso l'area di pianura e verso il territorio prospiciente dei comuni di Vigliano Biellese, Cerreto Castello e Biella, oltre a presentare caratteri complessivi di elevato pregio paesaggistico determinati anche dal valore storico e documentario costituito dal nucleo edificato del Ricetto stesso.

Il territorio in oggetto risulta sottoposto a vincolo di tutela paesaggistica per la contemporanea presenza sull'area di vincoli riferibili alle categorie di beni inserite nell'art. 142 del DLgs 42/2004; inoltre in posizione limitrofa al contesto in oggetto è situata l'area "Territorio della Baraggia di Candelo e dintorni", ambito sottoposto a tutela con D.M. 01.08.1985 ed inserito nella Riserva naturale orientata delle Baragge.

Alla luce delle considerazioni sopra formulate si ritiene, nel caso di conferma delle scelte di localizzazione previste dalla Variante per le infrastrutture viarie, che debbano essere poste in essere misure di mitigazione e di compensazione dei possibili impatti determinati dalle trasformazioni proposte alle diverse componenti ambientali ed al paesaggio in particolare, in riferimento soprattutto all'importanza di garantire la salvaguardia delle visuali sui versanti collinari e gli ambiti di maggior pregio ed in particolare verso il nucleo storico del Ricetto di Candelo: tali misure dovranno essere già previste nell'apparato normativo, oltre alla necessità di inserire nelle stesse NdA della variante indicazioni puntuali circa le modalità realizzative delle stesse opere in oggetto, nonché degli interventi di mitigazione e compensazione, da valutare anche in riferimento ai "Parametri di lettura dei caratteri paesaggistici e di valutazione delle modifiche e delle alterazioni" contenuti nelle linee guida proposte dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - DPCM del 12 dicembre 2005 "La Relazione Paesaggistica";

Rispetto all'art. 4.1 "Fasce fluviali e esondabili e aree a rischio idrogeologico molto elevato" si prende atto delle indicazioni contenute nell'apparato normativo all'art. 4.1 c. 9 in riferimento agli obiettivi indirizzati a garantire il corretto inserimento paesaggistico degli interventi di messa in sicurezza dei corsi d'acqua, seppure si rilevi la necessità di specificazioni normative in relazione alla possibilità data ai comuni, da recepire nei rispettivi strumenti urbanistici, di individuare misure perequative e compensative finalizzate a consentire la realizzazione di interventi tesi a migliorare l'assetto idraulico dei corsi d'acqua.

In relazione all'art. 5.2 delle Norme di Attuazione "Progetti di Valorizzazione Ambientale" si prende atto di quanto inserito nelle norme stesse in relazione alla "sperimentazione, ispirata ai principi della Convenzione Europea del Paesaggio, di pratiche di costruzione di Progetti di Paesaggio Locali" finalizzati alla riqualificazione del territorio.

ASPETTI TERRITORIALI

Contenuti urbanistici

Il Ptp e la sua Variante sono concepiti come piano "dinamico" di strategie e progetti "... da assegnare ai Prg ..."; i contenuti urbanistici specifici sono pertanto limitati e rientrano nel contesto generale in modo sporadico. Ne scaturisce, quindi, una fotografia del territorio provinciale "in movimento" dove il disegno urbanistico non è rigido.

Nel rinviare, perciò alla successiva fase istruttoria, propria dell'approvazione definitiva della Variante ogni successiva considerazione di ordine urbanistico, in questa fase legata alla VAS si ritiene necessario segnalare che la Variante stessa introduce – all'art. 3.8 comma 1/bis di nuova stesura – il principio della "... compensazione per il ripristino ed il mantenimento del paesaggio agrario...". Pur condividendo lo spirito della norma evidenziata, si segnala che la stessa non risulta presa in considerazione dal "Rapporto Ambientale" pur rappresentando una potenzialità non indifferente. Invece, fin da ora, dovrebbe essere considerata per le sue potenziali ricadute e dovrebbe essere integrata con alcuni indicatori atti a definire con maggiore dettaglio gli ambiti interessati (che dalla Tav. IGT-A non emergono in modo definito) ed i principali criteri e/o parametri ammissibili a cui i Prg dovranno attenersi.

Attività commerciali

Le novità introdotte sono particolarmente significative per quanto concerne le politiche in materia di attività commerciali e riqualificazione urbana di cui all'obiettivo 2.5 del Documento programmatico. Condividendo gli obiettivi qualitativi della Variante, tesi in particolare alla valorizzazione ambientale, si ritiene di dover esprimere le seguenti osservazioni:

Poli funzionali

La definizione di "poli funzionali" formulata al punto 2 dell'art. 3.6 delle Norme di attuazione, configurando una divisione netta tra le varie attività che possono interessare una parte del territorio, non consente l'interconnessione tra quelle funzioni che per propria natura possono costituire la definizione di polo funzionale. Si reputa che costituisca "polo funzionale" quella parte di territorio occupata da un'insieme di attività le cui funzioni sono tra loro compatibili e integrate/o integrabili, ci si riferisce, ad esempio, alla concreta opportunità che le politiche che riguardano i poli fieristici siano connesse alle politiche di riorganizzazione di quegli insediamenti commerciali, turistici etc.

Disciplina degli insediamenti commerciali

Il termine "insediamenti commerciali, di cui all'art. 3.6bis delle NdA, è troppo generico, comprensivo dell'intero universo degli esercizi commerciali, di piccola, media e grande dimensione ed anche delle attività connesse quali l'artigianato di servizio con annessa la vendita, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, edicole, etc. E' opportuno specificare con maggiore chiarezza l'oggetto che si intende disciplinare al fine di non dare adito a complicazioni in fase di applicazione della normativa.

Si rileva infatti che ben diverse sono le politiche che possono essere effettuate a seconda si tratti di piccole e medie strutture di vendita o di grandi strutture di vendita.

Si rileva inoltre che il riferimento ad "Atti di indirizzo regionale" non è corretto, in quanto trattasi di effettivi atti normativi in materia di commercio.

Quanto formulato al punto 2, comma b) dell'art. 3.6bis contrasta con i principi di programmazione urbanistica. Prescrivere che tutti gli insediamenti commerciali non debbano interferire con tessuti insediativi a prevalente matrice residenziale preclude la possibilità di insediamento anche agli esercizi di piccola, media e grande dimensione che devono invece opportunamente trovare ubicazione negli ambiti urbani anche a prevalente natura residenziale, così come prescrive la normativa regionale.

In sostituzione a tale dispositivo, e sempre nella logica di prevedere un attento uso del territorio, può essere inserita la previsione che per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali

semiperiferiche urbane (definite dalla DCR 563-13414/99 smi come localizzazioni commerciali L2) e per gli addensamenti commerciali extraurbani (definiti dalla stessa deliberazione come addensamenti commerciali A5) deve essere privilegiato l'uso delle parti di territorio occupate da impianti produttivi dismessi da almeno 5 anni, situati all'interno di aree a diversa e prevalente destinazione, o nelle parti di territorio individuate con l'obiettivo di promuovere interventi di riqualificazione e/o riuso del patrimonio edilizio esistente.

A tale proposito si ritiene indispensabile che la Provincia preveda opportune norme che consentano e promuovano la riqualificazione e la ristrutturazione degli ambiti sui quali si è riconosciuto un notevole impulso allo sviluppo di quegli insediamenti commerciali che si avvalgono degli effetti derivati da importanti flussi viabilistici e che quindi si sono localizzati o preferiscono la localizzazione lungo le importanti aste di viabilità quali la Strada Statale 230, "strada Trossi", la S.R. n. 143, "Vercellese", e l'asse Biella/Cossato.

In merito al punto 2 comma c) che indica di "non sottrarre aree di pregio agricolo e ambientale...", si ritiene utile che venga precisato in quali ambiti valga tale norma, se solamente nel caso di realizzazione di insediamenti commerciali in ambiti nuovi o genericamente connesso per tutti gli ambiti ed esteso a tutte gli insediamenti commerciali.

In merito al punto 2 comma e) occorre che venga precisato cosa si intenda con il concetto di "previsioni localizzative per gli insediamenti commerciali".

Gli ambiti entro cui sviluppare, trasformare e riqualificare il commercio sono definiti dalla normativa regionale vigente e sono i soli luoghi (addensamenti e localizzazioni) ove eventualmente si possono effettuare politiche di sviluppo, qualificazione e ristrutturazione della rete commerciale e delle attività che ad essa si possono strettamente connettere.

Il riferimento è quindi alle norme regionali che vengono attuate attraverso la programmazione comunale (economica e territoriale). Il ruolo che ha la provincia è quello fissato dalle norme regionali (DCR 563-13414/99 smi) che prevedono un coordinamento delle politiche in relazione al Ptp e l'espressione del parere su ambiti specifici (localizzazioni commerciali semiperiferiche urbane - L2).

Anche in merito all'analisi dei flussi di traffico ed alla modellazione dello stesso occorre fare riferimento alla normativa prevista dalla programmazione regionale in materia commerciale che fornisce gli strumenti per la modellizzazione e attribuisce alle province il ruolo di coordinamento e concertazione per la risoluzione dei problemi in merito.

Attività estrattive

La Variante al Piano territoriale provinciale definisce nel Rapporto Ambientale una nuova politica:

4.5.2. Riordino delle aree interessate da attività estrattive, promuovendo progetti integrati.

Restano confermate le politiche all'obiettivo 4.5 e precisamente:

4.5.1. Predisposizione del piano provinciale delle attività estrattive, valutando fabbisogni e disponibilità di materiali estrattivi;

4.5.3. Promozione di un efficace sistema di monitoraggio delle attività estrattive integrando le funzioni di vigilanza e di polizia mineraria;

4.5.3. Valorizzazione delle attività di estrazione della pietra da taglio.

Nel Documento programmatico paragrafo 4.5 *Sostenibilità - Politiche in merito all'attività estrattiva* viene meglio esplicitato il nuovo obiettivo di cui al punto 4.5.2. (che risulta espressamente riferito al Polo estrattivo Cavaglià - Alice Castello) da attuare attraverso la promozione di progetti integrati per garantire la sostenibilità delle condizioni di coltivazione, del ripristino e della rinaturalizzazione degli ambiti estrattivi al fine di integrarli nella rete ecologica provinciale.

Pur condividendo il nuovo obiettivo previsto si fa presente che il medesimo:

- non ha riferimenti normativi o di programmazione settoriale (legge regionale e DPAAE);
- nella variante di piano in esame non vengono definite norme per la sua attuazione.

Oltre ad auspicare che l'obiettivo acquisisca, nella variante in oggetto, una procedura definita per il suo raggiungimento, si conferma la priorità della predisposizione del PAEP che, data la potenzialità estrattiva della provincia di Biella, fortemente concentrata nel Polo di Cavaglià - Alice Castello, andrebbe in buona parte a risolvere le problematiche emergenti dal nuovo obiettivo individuato.

Infrastrutture e trasporti

Con riferimento alla tematica "accessibilità", dall'esame della documentazione trasmessa, non appare adeguatamente sviluppata una analisi di "coerenza esterna" mediante il confronto tra gli obiettivi definiti per la Variante al Ptp inerenti al tema della mobilità e quelli desumibili da altri strumenti di programmazione.

Infatti, per quanto concerne le previsioni inerenti le infrastrutture di trasporto, il piano recepisce il tracciato da assumere quale riferimento per la localizzazione di alcune opere autostradali ritenute strategiche sia a livello nazionale che a livello regionale (la tratta Biella-A26 casello di Romagnano-Ghemme e la tratta Biella-A4 casello di Santhià della Pedemontana Piemontese) e come tali inserite nella Deliberazione CIPE del 21/12/2001 relativa agli interventi sottoposti alle procedure di Legge Obiettivo e già presenti nell'intesa Generale Quadro sottoscritta con il Governo in data 11.04.2003, ed ora riprese nel 1° Atto aggiuntivo all'I.G.Q. sottoscritto in data 23.01.2009; le medesime opere sono oggetto di apposite Intese ed Accordi per lo sviluppo ed il finanziamento delle progettazioni (Intesa Istituzionale con la Provincia di Biella per la "Tratta Rolino di Masserano-Romagnano Sesia (A26)" e 1° atto integrativo dell' A.P.Q. Reti infrastrutturali di trasporto" per la "Tratta Biella - Santhià (A4)" nonché Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte, Provincia di Biella, Provincia di Vercelli e Comuni interessati dall'infrastruttura con cui è stato condiviso il tracciato stradale di quest'ultima, mentre per la realizzazione di tali interventi la Regione ha individuato quale soggetto concedente-aggiudicatore la società C.A.P., costituita con l'A.N.A.S. Per tali opere sono inoltre già disponibili rispettivamente lo Studio di Fattibilità per la tratta Biella-A4 prodotto da ARES Piemonte, e il progetto preliminare della tratta Biella-A26, prodotto dalla Provincia di Biella ed in fase di adeguamento al fine di sottoporlo alle procedure di cui alla Legge Obiettivo.

Appare pertanto opportuno che i documenti programmatori di carattere strategico (alle cui previsioni gli atti di programmazione negoziata hanno dato attuazione) vengano citati nella tabella di confronto di cui a pag. 11 del Rapporto Ambientale.

Non risulta inoltre pienamente sviluppata una analisi di "coerenza interna" tra gli obiettivi, le strategie e le azioni previste dalla Variante (es. politiche di completamento e rifunzionalizzazione delle viabilità primarie intraprovinciali e politiche di riqualificazione urbana lungo i corridoi insediativi-infrastrutturali; potenziamento dell'accessibilità e attrazione di impresa etc.), anche ai fini dell'individuazione delle modalità di superamento di potenziali conflittualità (politiche per "l'integrazione del Biellese nel sistema dei corridoi intermodali" e quelle di tutela del paesaggio, di "consolidamento dei prodotti turistici" (valorizzazione itinerari biellesi) ovvero di sviluppo rurale, mirate alla minimizzazione del consumo di suolo; che possono queste ultime ad esempio perseguirsi anche ponendo limiti certi alla possibilità di nuove edificazioni.

Il confronto tra scenari di intervento, sempre con riferimento alla tematica sinteticamente individuata come "Pedemontana" deve essere rielaborata, in termini di bilancio complessivo tra vantaggi conseguibili in termini trasportistici (e quindi in definitiva su aria, emissioni atmosferiche ed acustiche) e pressioni sulle altre componenti ambientali per ogni alternativa, tenendo conto altresì della necessità di realizzare efficaci misure di mitigazione e compensazione.

In merito all'ambito "trasporti" riportato nel Ptp della Provincia di Biella si segnala che nel modello riguardante la distribuzione dei flussi di traffico sulla rete stradale attuale viene indagata la sola mobilità sistematica a discapito di quella non sistematica che di fatto non viene né valutata, né studiata.

Lo studio è inoltre carente dal punto di vista dell'indagine sulla mobilità delle merci e sui siti logistici. Il trasporto merci dovrebbe essere indagato diviso in trasporto " all'ingrosso " e distribuzione " al minuto ". Le due categorie hanno generalmente caratteristiche diverse sia per capacità dei mezzi utilizzati e sia per le distanze medie percorse.

A corredo delle analisi svolte sugli spostamenti e sulla loro ripartizione modale, non si evincono le effettive politiche di attuazione atte al miglioramento del trasporto pubblico locale.

Per quanto sopra si propone l'integrazione in fase di studio o di monitoraggio con la valutazione e la quantificazione di:

- spostamenti non sistematici delle persone;

- spostamenti*km motorizzati delle persone;
- spostamenti*km dovute alle merci differenziando la grande distribuzione da quella al dettaglio;
- correlazione tra spostamenti*km totali, parco veicolare e consumi di carburanti registrati sul territorio;
- valorizzazione degli effetti in termini di riduzione di CO2 e PM10 delle azioni che si intendono attuare.

Monitoraggio Ambientale

Tenendo conto della difficoltà di pervenire alla definizione di indicatori specifici in grado di misurare gli effetti prodotti dalla variante, con riferimento anche alle attuali esigue esperienze in materia di VAS finora espletate, si rileva quanto segue.

Si ritiene utile sottolineare che gli indicatori devono essere chiari, misurabili e raffrontabili tra loro nel tempo, devono altresì essere in grado di cogliere un livello generale del fenomeno da misurare (indicatori di obiettivo) o scendere in dettaglio per valutare una singola azione di piano o di tutela ambientale.

Si osserva che gli indicatori proposti risultano essere in alcuni casi ridondanti, in altri casi non utili a misurare gli effetti derivanti dal piano o troppo indirettamente correlabili al piano in questione, condizionati da troppe variabili non connesse col piano (popolazione residente nelle aree RME in relazione alle politiche sull'assetto idrogeologico) o influenzati da condizioni socio-ambientali difficilmente governabili, ad esempio gli effetti e gli indicatori riferiti al Digital Divide.

Sarebbe inoltre meglio non considerare indicatori quali la concentrazione di specifici inquinanti atmosferici (PM10, NO2, O3, CO) o indici di qualità ambientale delle acque superficiali (LIM, SACA, IBE) che rappresentano indicatori adatti più per il monitoraggio di singoli progetti sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale che indicatori di piano.

Anche l'indicatore "numero di specie ittiche" è direttamente influenzato da numerose attività antropiche (es. scarichi civili e industriali) e da fenomeni naturali (es. alterati rapporti tra biocenosi, introduzione di specie alloctone) e risulta quindi poco efficace nel monitoraggio degli effetti degli interventi di assetto idrogeologico.

Relativamente agli indicatori per il rumore, oltre al flusso di traffico e veicoli in transito sull'infrastruttura, già presenti, si consiglia l'inserimento del seguente indicatore:

- percentuale di popolazione che beneficerà di una riduzione dell'inquinamento acustico legato al traffico veicolare, in particolar modo al traffico di mezzi pesanti; occorrerebbe valutare la percentuale di popolazione attualmente esposta al rumore della Trossi (ex SS230) e della ex SS 143, almeno in un buffer di 100 m dal ciglio stradale, e confrontarla con la percentuale di popolazione esposta, sempre in un buffer di 100 m, per la pedemontana, in relazione allo spostamento del traffico leggero e pesante sulla nuova infrastruttura.

Per quanto concerne la scelta degli indicatori per valutare la pressione sulle componenti ambientali, con riferimento all'elemento "Pedemontana", si osserva una sovrapposizione tra indicatori relativi al corso d'opera ed altri alla fase di esercizio, dei quali i primi risultano significativi in fase di VIA mentre non consentono di valutare nel complesso l'indice di performance dell'azione di Piano (es. indici di qualità ambientale delle acque superficiali – LIM, SACA, IBE).

Per quanto riguarda il sistema insediativo, si evidenzia l'opportunità di monitorare il consumo di suolo anche nell'ambito dei suoli a minore fertilità e si propone di sostituire l'indicatore "consumo dei suoli fertili" con uno più generale "consumo di suolo" strutturato in modo da assicurare il monitoraggio del fenomeno in tutte le classi di capacità d'uso.

OSSERVAZIONI SULLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La Relazione sulla Valutazione d'incidenza presentata non contiene considerazioni approfondite in merito alle interferenze sulle componenti naturali – specie ed habitat – generate dalle previsioni

della Variante di piano. La relazione, preso atto degli impatti negativi previsti, si limita a suggerire alcune misure di mitigazione quali sottopassi per la fauna, ponti verdi, barriere acustiche.

Si ritiene pertanto opportuno fare riferimento, per quanto riguarda i due SIC interferiti, allo studio elaborato da ARPA Piemonte sulla "funzionalità della rete ecologica", da cui emerge quanto segue:

"La realizzazione della Masserano-Romagnano Sesia interferirà direttamente con il SIC Baraggia di Rovasenda (Cod. IT1120004). Il tracciato stradale potrebbe determinare incidenze dirette, significative ed irreversibili su diversi habitat di interesse comunitario quali "Lande secche europee" (cod. 4030) e "Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del Carpinion betuli" (cod. 9160) e causerà un disturbo generalizzato sia in fase di cantiere che di esercizio sulle specie animali e vegetali presenti nel SIC.

"La presenza dell'infrastruttura viaria determinerà la creazione di una barriera al passaggio della fauna terrestre riducendo significativamente la connettività del corridoio ecologico di collegamento tra le colline di Curino e la pianura vercellese.

"Incidenze indirette potranno determinarsi anche sul SIC della Baraggia di Candelo (Cod. IT1130003). La Santhià-Biella infatti dovrebbe costeggiare l'altopiano baraggivo di Candelo per tutta la sua lunghezza determinando impatti potenziali indiretti a causa del rumore determinato da uomini e mezzi in fase di cantiere e del traffico autoveicolare transitante in fase di esercizio; inoltre la presenza dell'infrastruttura stradale determinerà l'interruzione del corridoio ecologico, già fortemente ridotto, di collegamento tra le aree baraggive di Candelo, Mottalciata e Villanova Biellese e le colline della Serra."

Le considerazioni sopra esposte sono condivisibili; si ritiene quindi che dovranno essere valutate alternative di tracciato al fine di non interferire con il SIC "Baraggia di Rovasenda" e che andranno valutate adeguate ed effettive misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio per gli impatti che si potranno determinare sia sul SIC della "Baraggia di Rovasenda" che sul SIC della "Baraggia di Candelo".

Si condividono inoltre le considerazioni espresse da ARPA riguardo alle politiche per il miglioramento dell'efficienza energetica e l'impiego di fonti rinnovabili (Politica 4.2 del Documento Programmatico): "...l'eventuale utilizzo di bacini lacustri per la produzione di energia idroelettrica potrebbe determinare incidenze significative ed irreversibili su habitat prioritari e di interesse comunitario quali "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)" (Cod. 91E0 Habitat prioritario), "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo *Magnopotamion* e *Hydrocharition*" (Cod. 3150), "Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoeto-Nanojuncetea*" (Cod. 3130), presenti nei SIC "Lago di Bertignano" (Cod. IT1130004) e sul SIC e ZPS "Lago di Viverone" (Cod. IT1110020). Si tratta di habitat particolarmente pregiati e delicati che presentano sensibilità elevata ad eventuali modifiche del livello idrologico e ridotta resilienza alle pressioni antropiche."

OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA NORMATIVA E ALLA CARTOGRAFIA DEL PIANO NON OGGETTO DI VARIANTE

Rispetto alle tematiche di seguito indicate si segnala, a titolo collaborativo, pur consapevoli che la variante al piano territoriale riguarda solamente alcune norme, che l'apparato normativo stesso dovrebbe essere aggiornato in coerenza con le disposizioni legislative/regolamentari attuali.

Aree protette e Siti Natura 2000

Gli articoli delle Norme di attuazione relativi alle aree naturali protette ed ai Siti di importanza comunitaria, non sono stati modificati rispetto al piano vigente, risulta modificato soltanto l'art. 2.7

relativo alla Rete ecologica provinciale, con l'introduzione del comma 5 bis sulla funzione ecologica dei corsi d'acqua.

Relativamente agli articoli delle NdA 2.4 "Laghi e zone umide" (non oggetto di variante) e 2.7 "Rete ecologica provinciale", si ritiene di fondamentale importanza operare un pieno coordinamento e raccordo degli strumenti di studio, di individuazione e di monitoraggio delle zone umide e della rete ecologica previsti dal Ptp con quelli individuati dal vigente Piano faunistico venatorio provinciale della Provincia di Biella e dagli strumenti di pianificazione regionale in corso di approvazione o di avanzata predisposizione (Piano faunistico venatorio regionale, Ptr, Ppr), al fine di ottimizzare le risorse a disposizione e di ottenere strumenti condivisi.

Per quanto riguarda l'articolo 2.9 "Aree di individuazione dei Biotopi e Siti di Interesse Comunitario", si segnala la necessità di un aggiornamento e di un adeguamento. I contenuti del presente articolo non risultano infatti conformi ai sensi della normativa vigente e l'articolo così come formulato può generare confusione tra Biotopi, Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Siti di Interesse Regionale (SIR.) e i diversi livelli di protezione che ogni tipologia comporta. L'articolo non fa inoltre riferimento alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli".

Si segnala infine un'inesattezza nel paragrafo 2.4 "Aree sottoposte a regime di tutela" del Rapporto Ambientale, nel quale sono equiparati Biotopi e Siti di Importanza Regionale per quanto riguarda il regime di tutela.

Beni Paesaggistici

Nella Tavola CTP-PAE "*Sensibilità paesistiche e ambientali*", con rappresentazioni in scala 1:50.000 e 1:200.000, sono presenti delimitazioni inerenti: "Aree vincolate dai DM 1.8.1985 "Galassini" (solo in scala 1:200.000), "Ambiti individuati ai sensi dell'art. 136 del DLgs 42/2004", "Boschi e foreste", "Corsi d'acqua e relative fasce di rispetto fluviali", "Fasce di rispetto lacustri", "Circhi glaciali", "Riserve naturali ed aree attrezzate" e "Siti archeologici".

Nella Tavola IGT-F "*Politiche territoriali della fruizione*", in scala 1:50.000, sono presenti riferimenti soltanto ad alcune delle categorie di beni vincolati, ai sensi degli articoli 136 e 142 del DLgs 42/2004, già presenti nella Tavola CTP-PAE.

Sebbene la scala di rappresentazione, piuttosto elevata non consenta un'accurata verifica delle delimitazioni degli ambiti vincolati individuati dal Piano, e non si comprendano le ragioni che hanno condotto ad individuare i territori vincolati ai sensi dei DM 1° agosto 1985 "Galassini" (attualmente rif. artt. 136 e 157 del DLgs 42/2004 e smi) soltanto in un riquadro in scala 1:200.000 anziché sulla tavola in scala 1:50.000 (come per i restanti ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico), si evidenzia che, dette rappresentazioni, per la natura stessa delle categorie di beni tutelati e/o degli elementi identificativi contenuti nella documentazione originale del dispositivo di vincolo (Decreti Ministeriali e Deliberazioni di Giunta Regionale), non possono che assumere valore puramente indicativo.

In proposito, si è constatata l'assenza di riferimenti ai dispositivi di vincolo inerenti gli "Alberi monumentali" sottoposti a tutela paesaggistica con DGR 72-13581 del 4 ottobre 2004 e DGR 83-14799 del 14 febbraio 2005, e nemmeno alle più recenti modifiche apportate dal DLgs 26 marzo 2008 n. 63 ai disposti del DLgs 42/2004 inerenti, tra l'altro, la definizione dei beni paesaggistici.

Sulla base di quanto evidenziato, si propone quindi di integrare l'apparato normativo di Piano con chiarimenti ed aggiornamenti normativi.

Boschi e foreste

Si reputa necessaria la revisione e l'aggiornamento dei disposti normativi sulla base di quanto disposto dalla recente Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 pubblicata sul BURP n. 6 del 12 febbraio 2009 (3° supplemento).

Corsi d'acqua

A seguito delle significative modifiche della Lr 20/1989 derivanti dall'entrata in vigore della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 e delle successive modifiche introdotte dagli articoli 18 e 19 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3, la distinzione dei corsi d'acqua di rilievo regionale, per

quanto attiene le competenze per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, non ha più ragione di esistere in quanto sono stati abrogati i riferimenti normativi che disponevano detta distinzione. Pertanto, si evidenzia la necessità di riverificare ed aggiornare l'apparato normativo.

Tessuti storici

Si reputa opportuno aggiornare l'apparato normativo alle modifiche introdotte dall'art. 2 del DLgs 26 marzo 2008 n. 63 all'art. 136 "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico" del DLgs 42/2004, che alla lett. c) del comma 1, include "i centri ed i nuclei storici".

Indirizzi contenuti nel Piano di tutela delle acque

Nella Variante non vengono considerati gli indirizzi contenuti nel Piano di tutela delle acque riguardo le aree di ricarica delle falde utilizzate per il consumo umano.

Considerato che:

- ai sensi dell'allegato 9 del Piano di tutela delle acque, un'ampia porzione meridionale del territorio provinciale biellese ricade in zone di "Aree di ricarica utilizzate per il consumo umano";
- sovrapponendo la Tavola di Piano n. 8 del Piano di tutela delle acque, relativa alle "Zone delle acque destinate al consumo umano", con la "Carta della vulnerabilità integrata della pianura biellese" (fig.6, pag. 66 del Rapporto Ambientale della Variante del Ptp), si evidenzia come gran parte delle zone di ricarica della falda destinata al consumo umano della provincia biellese sia caratterizzata da vulnerabilità "Estremamente elevata" ed "Elevata";
- tra le aree ad elevata vulnerabilità e ricadenti in zone di ricarica c'è anche la zona di Valledora, situata nel comune di Cavaglià, soggetta a forti pressioni ambientali a causa della presenza di una intensa attività di prelievo di inerti e di impianti di trattamento rifiuti;
- l'articolo 37 del Piano territoriale regionale prevede che "...I Piani territoriali provinciali sottopongono a verifica e delimitano in forma puntuale, sulla base di specifici studi, gli ambiti delle zone di ricarica delle falde..";
- il D.Lgs 152/06, articolo 94 comma 7, definisce che "Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore."; si ritiene che la Variante dovrebbe adeguarsi a quanto previsto dalla normativa precedentemente citata e evidenziare in maniera più approfondita le pressioni esistenti e lo stato delle acque sotterranee al fine di delimitare sul territorio gli ambiti delle zone di ricarica e definire le misure di tutela per le aree di maggior vulnerabilità.

OSSERVAZIONI E PRESCRIZIONI

L'Organo tecnico regionale ritiene che possa essere espresso parere positivo di compatibilità ambientale della Variante al Piano territoriale provinciale subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni ed indicazioni specifiche di seguito elencate:

- in relazione al tema energetico, con riferimento al centro di eccellenza agro-energetica della Baraggia Biellese e Vercellese, laddove si intende produrre "energia rinnovabile utilizzando principalmente gli scarti di lavorazione e di coltivazione del riso", si segnala, a titolo di raccomandazione generale, che l'utilizzo di biomasse a fini energetici, stante le attuali tecnologie, è da intendersi preferenzialmente rivolto verso la produzione di energia termica anziché elettrica.
Inoltre, relativamente alla specificazione del concetto di "filiera corta" per l'utilizzo della biomassa a fini energetici, si raccomanda di tenere nella giusta considerazione la DGR 5 maggio 2008 n. 22-8733;

- in riferimento all'inquinamento atmosferico, si segnala che per la politica 4.2.1 del Documento programmatico, riguardante l'utilizzo di biomasse forestali, non sono state valutate le emissioni di polveri, di ossidi di azoto e di composti policiclici aromatici che si generano nella combustione delle biomasse; di tale problematica si deve tenere conto nella scelta della collocazione, delle dimensioni degli impianti e delle tipologie impiantistiche;
- per quanto riguarda l'inquinamento acustico, all'interno del monitoraggio ambientale, si consiglia di inserire un indicatore che misuri la percentuale di popolazione che beneficerà di una riduzione dell'inquinamento acustico legato al traffico veicolare, in particolar modo al traffico di mezzi pesanti;
- in merito al tema dei rifiuti, si richiede di fornire indicazioni di maggior dettaglio ai fini dell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento;
- in riferimento al tema tutela della salute della popolazione, di cui è parte integrante la tematica del rischio antropico/industriale, si ritiene opportuno stralciare le parti della variante redatte in adeguamento al DM LL.PP. 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" e rimandare il suddetto adeguamento normativo ad una variante specifica secondo le indicazioni fornite;
- in relazione all'obiettivo 4.5.2 del Documento programmatico: "Riordino delle aree interessate da attività estrattive, promuovendo progetti integrati" (espressamente riferito al Polo estrattivo Cavaglià-Alice Castello) si richiede di inserire nella Variante una norma per la sua attuazione; si suggerisce pertanto, date le caratteristiche della potenzialità estrattiva del territorio biellesi sopra citato, la priorità di pervenire, quale successivo approfondimento del Ptp, alla predisposizione del PAEP;
- in relazione al consumo di suolo, si segnala l'esigenza di un'analisi quantitativa e dettagliata del territorio che andrebbe perso a seguito della realizzazione della variante. Riguardo al suolo agricolo, si richiede di individuare all'interno del Piano indirizzi volti a limitare il più possibile il consumo di suolo dovuto alla realizzazione di nuovi edificati. Si richiede inoltre di monitorare il consumo di suolo anche nell'ambito dei suoli a minore fertilità e si propone di sostituire l'indicatore "consumo dei suoli fertili" con un più generale "consumo di suolo";
- in relazione alla norma di cui all'art. 3.8 comma 1/bis delle NdA ("Insediamento rurale"), relativamente al principio della "...compensazione per il ripristino e il mantenimento del paesaggio agrario...". si richiede di motivarla all'interno del Rapporto ambientale in relazione alle scelte effettuate e di individuare criteri e/o parametri ammissibili a cui i Prg dovranno attenersi;
- relativamente agli aspetti paesaggistici, per quanto riguarda le infrastrutture viarie, si ritiene, nel caso di conferma delle scelte di localizzazione previste dalla Variante, che debbano essere poste in essere misure di mitigazione e di compensazione dei possibili impatti determinati dalle trasformazioni proposte alle diverse componenti ambientali ed al paesaggio in particolare, in riferimento soprattutto all'importanza di garantire la salvaguardia delle visuali sui versanti collinari e gli ambiti di maggior pregio ed in particolare verso il nucleo storico del Ricetto di Candelo: tali misure dovranno essere già previste nell'apparato normativo, oltre alla necessità di inserire nelle stesse NdA indicazioni puntuali circa le modalità realizzative delle stesse opere in oggetto, nonché degli interventi di mitigazione e compensazione, da valutare anche in riferimento ai "Parametri di lettura dei caratteri paesaggistici e di valutazione delle modifiche e delle alterazioni" contenuti nelle linee guida proposte dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – DPCM del 12 dicembre 2005 "La Relazione Paesaggistica";

- per quanto attiene all'ambito dei trasporti, si valuti l'opportunità di integrare in fase di studio o di monitoraggio con la valutazione e la quantificazione di:
 - spostamenti non sistematici delle persone;
 - spostamenti*km motorizzati delle persone;
 - spostamenti*km dovute alle merci differenziando la grande distribuzione da quella al dettaglio;
 - correlazione tra spostamenti*km totali, parco veicolare e consumi di carburanti registrati sul territorio;
 - valorizzazione degli effetti in termini di riduzione di CO2 e PM10 delle azioni che si intendono attuare;

- in relazione alla programmazione commerciale (art. 3.6bis delle NdA), si richiede di:
 - specificare con maggiore chiarezza l'oggetto che si intende disciplinare, al fine di non dare adito a complicazioni in fase di applicazione della normativa. Il termine "insediamenti commerciali" è infatti troppo generico, comprensivo di tutti gli esercizi commerciali, di piccola, media e grande dimensione;
 - modificare il riferimento ad "atti di indirizzo regionale" in quanto trattasi di effettivi atti normativi in materia di commercio;
 - modificare il comma 2 lettera b), in quanto contrasta con i principi di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio. In sostituzione a tale dispositivo può essere inserita la previsione che per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali semiperiferiche urbane (definite dalla DCR 563-13414/99 smi come localizzazioni commerciali L2) e per gli addensamenti commerciali extraurbani (definiti dalla stessa deliberazione come addensamenti commerciali A5) debba essere privilegiato l'uso delle parti di territorio occupate da impianti produttivi dismessi da almeno 5 anni, situati all'interno di aree a diversa e prevalente destinazione, o nelle parti di territorio individuate con l'obiettivo di promuovere interventi di riqualificazione e/o riuso del patrimonio edilizio esistente;

- in relazione all'incidenza della Variante pedemontana sui SIC, nell'ambito della progettazione delle due infrastrutture dovranno essere valutate alternative di tracciato al fine di non interferire con i SIC della "Baraggia di Rovasenda" e andranno valutate adeguate misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio per gli impatti che si potranno determinare sia sul SIC della "Baraggia di Rovasenda" che sul SIC della "Baraggia di Candelo".

Si evidenzia che in sede di predisposizione della versione definitiva della Variante deve essere dato riscontro anche alle osservazioni generali contenute nella presente relazione.

Si suggerisce di valutare l'opportunità di un adeguamento della Variante alle normative e agli strumenti di pianificazione approvati successivamente all'entrata in vigore del Piano vigente (in relazione ad esempio alla disciplina sulle aree protette, sulla tutela delle acque e sui beni paesaggistici).

Hanno contribuito all'elaborazione del documento le Direzioni:

Agricoltura, Ambiente, Attività produttive, Commercio, sicurezza e polizia locale, Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica.